

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO:**

I) DEI SERVIZI DI AGENZIA VIAGGIO (LOTTO 1 CIG 8950741124)

II) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI (LOTTO 2 CIG 89507497BC)

**ENTRAMBE IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE**

1. PREMESSA

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara. La documentazione di gara comprende, altresì, i Capitolati Speciali d'Appalto distinti per ciascun lotto in affidamento.

1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, il *Codice dei contratti pubblici*, di seguito anche "Codice".

1.2. Stazione Appaltante

L'Amministrazione aggiudicatrice, ossia l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione è:

FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, con sede in Via Agostino Depretis, n. 70 – 00184 Roma.

Indirizzo PEC: federazioni@cert.fnopi.it

Indirizzo e-mail: tesoreria@fnopi.it

Te. 06 46200101

Fax 06 46200131

La sede della Federazione è in Roma [codice NUTS ITI43]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Rag. Elisabetta Ferretti. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice) federazioni@cert.fnopi.it e/o tramite la piattaforma telematica istituita per l'espletamento della procedura di gara: <http://130.61.79.188:8080/ords/f?p=105:10000>.

1.3. Procedura di gara

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta [artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice].

1.4. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice).

1.5. Determinazione a contrattare

Il Direttore della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha dato avvio alla presente procedura di affidamento con delibera del Comitato centrale n. 156/20, determina del direttore della FNOPI n. 147/2020 nonché con successive determinazioni n. 148/20 e 112/21.

1.6. Codice identificativo della gara

LOTTO 1 CIG 8950741124

LOTTO 2 CIG 89507497BC

1.7.Pubblicità

Il presente disciplinare è stato pubblicato:

- sul sito della Stazione Appaltante: <https://www.fnopi.it/> (art. 73 del Codice);
- Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici (articolo 73 del Codice);
- inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea (articolo 72 del Codice);
- pubblicato sui quotidiani (due nazionali e due locali);
- pubblicato sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- in piattaforma telematica: <http://130.61.79.188:8080/ords/f?p=105:10000>.

1.8.Lotti

Alla luce dell'omogeneità dell'oggetto di affidamento, si è ritenuto opportuno dare avvio ad un'unica procedura di gara aperta distinta in lotti (aggiudicabili entrambi da un solo operatore economico o da due distinti operatori economici) nel rispetto dell'art. 51, D.Lgs. 50/16:

i) affidamento dei servizi di agenzia viaggio (lotto 1)

ii) affidamento del servizio di organizzazione eventi (lotto 2)

entrambi in favore della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. La scelta di prefigurare un'unica procedura distinta in lotti, per l'appunto, risponde al monito normativo, nonché alle esigenze di economicità, garantendo un risparmio latamente inteso in uno alle assicurazioni di funzionalità, fruibilità e fattibilità desunte nella qualificazione di "lotto funzionale", di cui all'art. 3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16.

Ciascun operatore economico può scegliere di partecipare ad uno o ad entrambi i lotti di affidamento.

1.9.Prestazioni oggetto dell'appalto

I servizi oggetto di affidamento sono i seguenti:

i) affidamento dei servizi di agenzia viaggio (lotto 1)

ii) affidamento del servizio di organizzazione eventi (lotto 2)

entrambi in favore della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Ulteriori dettagli sono specificati nei relativi capitolati d'appalto.

Vocabolario comune per gli appalti - CPV:

- 63510000-7 | Servizi di agenzie di viaggio e affini

- 79952000-2 | Servizi di organizzazione di eventi

1.10. Durata e rinnovo

Ciascun contratto sarà aggiudicato per tre anni, con possibilità di rinnovo – ad insindacabile giudizio, sia nell'*an*, sia nel *quantum* dell'Ente Appaltante – per ulteriori tre anni, disciplinando anche singolarmente le singole annualità di rinnovo da formalizzare con idoneo e distinto atto. Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.

Opzione di proroga: L'Ente si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'*iter* dell'innovato affidamento comporti il differimento

della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo.

1.11. Opzioni

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

1.12. L'importo dell'affidamento

L'importo di affidamento – presunto e puramente indicativo – è quantificabile complessivamente in € 1.500.000,00 + IVA a fronte della seguente suddivisione:

LOTTO 1: € 600.000,00 + IVA per la durata di tre anni;

LOTTO 2: € 900.000,00 + IVA per la durata di tre anni.

Data la tipologia della commessa, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali, art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività oggetto di appalto, per cui essi sono pari a zero.

I suddetti importi sono stati calcolati in funzione dei servizi prestati nel corso delle ultime annualità (antecedente alla pandemia Covid-19), comunque quali dati assolutamente indicativi e non vincolanti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, il valore dell'affidamento, giusta possibilità di rinnovo, ammonta ad € 3.000.000,00 + IVA. Il rinnovo potrà essere disposto distintamente, singolarmente e disgiuntamente per ciascun lotto.

L'affidamento in oggetto rientra nel novero di quelli “*a misura*”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. eeee), D.Lgs. 50/16: «*appalto a misura*», qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

L'aggiudicatario di ciascun lotto sarà remunerato in funzione delle attività effettivamente espletate ed a fronte di quanto proposto in sede di offerta economica come di seguito dettagliato.

1.13. Prezzo e pagamenti

L'appalto è finanziato con fondi dell'Ente Appaltante

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Il contratto e l'eventuale proroga tecnica sono soggetti a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), **l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;**
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), **l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;**
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, **l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del**

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, nei limiti di compatibilità.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Oltre al presente atto, la documentazione di gara è composta da:

- Capitolati di appalto (Lotto 1 e Lotto 2);

- Modelli di partecipazione;
- Disciplinare telematico e Timing di gara;
- Patto di Integrità.

La documentazione è disponibile sul sito internet www.fnopi.it nonché sulla piattaforma telematica: <http://130.61.79.188:8080/ords/f?p=105:10000>.

6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inserendo le domande, in lingua italiana, all'interno della sezione della piattaforma telematica "Chiarimenti" dedicata alla gara.

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 9 dicembre 2021, ore 12:00:00.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno pubblicate nella sezione della piattaforma telematica "Chiarimenti" dedicata alla gara entro il termine indicato nel Timing di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né trasmessi in modalità differente da quella suddetta.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice e si terrà conto delle indicazioni della giurisprudenza relative ai casi di specie.

La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che (eventualmente) le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara, in quanto termine perentorio a carattere infraprocedimentale.

8. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni, tra Stazione Appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare ove voglia avvalersi dell'istituto e in conformità della disciplina vigente, nel presupposto che il limite di legge è proporzionato alle esigenze di non svilire l'affidabilità prestazionale in capo al prescelto contraente e che vengono così favoriti – posti i controlli di legge – i principi tesi alla salvaguardia di infiltrazioni di terzi.

Gli eventuali subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, da autodichiarare nei tempi di legge, attenendosi a quanto previsto dall'art. 105, comma 7 D.Lgs. dall'art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/16.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Nel rispetto della disciplina vigente, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, non vanno elencati i subappaltatori proposti.

L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e negli eventuali relativi allegati. Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con il presente affidamento.

Tutto ciò premesso:

- 1) l'impresa deve depositare il contratto presso l'ente concedente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva. L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo. In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in sub-affidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

10. ULTERIORI PRESCRIZIONI

11.1 Profili dispositivi

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta per ciascun lotto cui intende partecipare. È ammessa la partecipazione (ed aggiudicazione) ad uno o ad entrambi i lotti. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun e dovranno essere rimborsate (pro quota) alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di indizione e di esito ammontano presuntivamente ad € 2.250,00 (IVA esclusa). La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpellierà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11.2 Protocolli di legalità

Nel contratto di esecuzione dell'appalto sarà inserito il rispetto del compiegato patto di integrità quale causa di risoluzione contrattuale, ferma ed impregiudicata la previsione di ottemperanza ai medesimi che il partecipante alla gara dovrà tassativamente indicare – per l'appunto – in sede di domanda partecipativa, pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis*, comma 3, D.Lgs. 159/11, come inserito dall'art. 3, comma 7, L. 120/20.

11. GARANZIE

11.1 Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, ciascuna offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento dell'importo del lotto cui si intende partecipare, salvo riduzioni previste dalla normativa vigente.

Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà presentare due distinte garanzie provvisorie aventi le caratteristiche richieste dall'art. 93 citato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, ciascuna garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001), in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

La cauzione provvisoria verrà svincolata a ciascun aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Si precisa infine che la Stazione Appaltante procederà, all'escussione della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti esclusi dalla procedura attenendosi alle indicazioni del Supremo Consesso con statuizione del 6.04.20, Sez. V, n. 2240, a mente della quale *“L'escussione della cauzione provvisoria rappresenta una obiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara. Per l'effetto, l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti”*.

11.2 Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario di ciascun lotto, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l'esecuzione nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11.3 Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta

certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

12. IMPOSTA SULLA GARA

I concorrenti di ciascun lotto effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Qualora il concorrente partecipi ad entrambi i lotti dovrà presentare il pagamento di due contributi.

Si rinvia alla Delibera ANAC numero 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni..

I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati e da obbligatoriamente da prestare, se nel caso, nell'appalto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede partecipativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente al medesimo lotto e che partecipino al medesimo lotto tanto l'ausiliaria, quanto l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria medesima.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter partecipare a ciascun lotto devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico organizzativo avviene, ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Delibera dell'ANAC n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

È fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 86, secondo cui, ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico - finanziari o tecnico - organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal d.p.r. n. 207/2010, ove applicabile, in materia di verifica del possesso dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

14.1 Requisiti di carattere generale (Per entrambi i lotti)

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

14.2 Requisiti di idoneità professionale

- 1) **Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A.** (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato estero aderente alla UE, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto. *Tali requisiti potranno essere comprovati attraverso copie dei certificati di iscrizione ai relativi registri e/o albi. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice). (Per entrambi i lotti)*
- 2) **Autorizzazioni** prescritte dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di agenzia viaggi (**Lotto 1**)
- 3) **Autorizzazioni** – in corso di validità – dei preposti Enti all'emissione dei biglietti aerea, marittima e ferroviaria (**Lotto 1**)

14.3 Capacità economica e finanziaria (Per entrambi i lotti)

- 1) **Fatturato globale d'impresa**, riferito complessivamente al triennio 2018-2019-2020, pari almeno al doppio dell'importo del lotto cui si intende partecipare. Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà dimostrare il possesso di un fatturato globale, riferito complessivamente al triennio 2018-2019-2020, pari almeno al doppio dell'importo complessivo di affidamento, ossia euro 3.000.000,00.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante il relativo deposito reso in sede di Camera di Commercio (TAR Puglia, Le, Sez. III, 16 marzo 2020, n. 329).

- 2) **Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dalla presente gara.

Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti il numero delle referenze bancarie dovrà essere comunque pari a due.

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria potrà essere fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice.

14.4 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

Si premette che i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d) - e) - f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti** di cui al punto **14.2** devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;**
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**

Il **requisito relativo al fatturato globale**, di cui al punto **14.3, n. 1)**, deve essere soddisfatto cumulativamente dagli operatori costituenti il raggruppamento

Il requisito relativo alle **dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** di cui al punto **14.3, n. 2)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessaria qualificazione di ciascun operatore economico.

14.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2 - lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** di cui al **punto 14.2**, devono essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria**, di cui al **punto 14.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;**
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.**

I requisiti circa il possesso delle Certificazioni di qualità sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

15. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, MODALITÀ, SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
--

L'offerta deve pervenire **PERENTORIAMENTE** entro le **ore 12:00:00 del giorno 17 dicembre 2021**, esclusivamente tramite le modalità indicate all'interno del Disciplinare Telematico di gara.

16. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

16.1 Domanda di partecipazione

La busta telematica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. La Busta telematica relativa alla documentazione amministrativa è unica a prescindere se l'operatore economico partecipa ad uno o ad entrambi i lotti.

La domanda di partecipazione, **datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale** del soggetto concorrente e secondo le modalità indicate dal disciplinare telematico, è redatta preferibilmente secondo il Modello allegato e dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa al lotto di interesse o ad entrambi i lotti (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2 Dgue

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici ex art. 85 co.1 e dall'entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40 co.2, il concorrente presenterà il DGUE su supporto informatico all'interno della busta amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria e su supporto informatico, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione alfa ovvero compilando quanto segue:

- a) la relativa sezione per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale;
- b) la relativa sezione per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;
- c) la relativa sezione per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;
- d) la relativa sezione per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, sempre su supporto informatico inserito nella busta amministrativa:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Documentazione per l'avvalimento

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la "*Documentazione amministrativa*" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- attesta il possesso, in capo alla medesima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. di ottemperare ai protocolli di legalità ai sensi dell'art. 83 bis, comma 3, D.Lgs. 50/16, come inserito dall'art. 3, comma 7, L. 120/20;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al capitolato d'appalto del lotto di riferimento;
4. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
6. indica se intende affidare prestazioni in subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice specificando le parti del servizio da subappaltare;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, esso PASSOE dovrà riportare il nominativo dell'ausiliaria. Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti, i PASSOE dovranno essere in numero di due (uno per ciascun CIG di riferimento);**
2. **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti, le garanzie ed il relativo impegno dovranno essere in numero di due (una per ciascun lotto di riferimento);**

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

2.1 copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia.

3. versamento del contributo in favore di ANAC (uno per ciascun lotto di riferimento).

16.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai

sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” (SPECIFICARE LOTTO)

A pena di esclusione, l'“*Offerta tecnico-organizzativa*” di ciascun lotto contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale d'appalto di riferimento.

Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti le offerte tecniche dovranno essere in numero di due.

La relazione tecnica, da redigere in lingua italiana, deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo **19.2.**

L'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo **16.1.**

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” (SPECIFICARE LOTTO)

Qualora l'operatore economico intenda partecipare ad entrambi i lotti le offerte economiche dovranno essere in numero di due.

LOTTO 1

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei seguenti valori:

- i) diritti d'agenzia richiesti per la biglietteria aerea nazionale;
- ii) diritti di agenzia per la biglietteria aerea internazionale e intercontinentale;
- iii) diritti di agenzia per i servizi alberghieri;
- iv) diritti di agenzia per biglietteria ferroviaria/marittima;
- v) diritti di agenzia per il servizio di autonoleggio.

LOTTO 2

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei seguenti valori:

- i) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di mezza giornata;
- ii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di mezza giornata;
- iii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di mezza giornata;
- iv) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di una giornata;
- v) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di una giornata;
- vi) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di una giornata;
- vii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di due giornate;
- viii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di due giornate;
- ix) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di due giornate;
- x) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di tre giornate;
- xi) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di tre giornate;
- xii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di tre giornate;
- xiii) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata mezza giornata;
- xiv) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata una giornata;
- xv) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata due giornate;
- xvi) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata tre giornate.

Ciascuna offerta economica dovrà contenere l'indicazione (distinta e separata) dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsti dall'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16.

Gli eventi suddetti dovranno essere organizzati giusta specifiche di cui all'art. 4 del capitolato d'appalto.

L'offerta dovrà essere espressa, in lingua italiana, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza dei rispettivi valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione).

In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito, l'offerta economica di ciascun lotto è da presentarsi in un'unica copia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o di suo procuratore. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da costituirsi, l'offerta economica di ciascun lotto dovrà essere presentata in un'unica copia sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese che faranno parte del raggruppamento.

Resta inteso che l'offerta economica deve essere completa di tutti gli elementi che la rendono legittima, determinata e appropriata.

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

19.1 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione – per ciascun lotto – della migliore offerta è il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base dei criteri di seguito indicati.

Per la valutazione di ciascun offerta tecnica la Commissione dispone di: max 70 punti.

L'offerta tecnica dovrà essere formata da un massimo di 30 (trenta) pagine in formato A4, con carattere Times New Roman di dimensione non inferiore a 12 pt, interlinea 1,5.

Si prega di numerare le pagine.

E' consentito l'utilizzo del formato A3 solo ed esclusivamente per riportare eventuali schemi e disegni.

Per la valutazione di ciascun offerta economica saranno attribuiti max 30 punti.

19.2 Criteri e sub-criteri di valutazione della componente tecnica dell'offerta di ciascun lotto

LOTTO 1

	<u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u>	<u>Punteggio massimo 70 punti</u>
1	CURRICULM AZIENDALE	Punti max 10

	Curriculum aziendale con l'indicazione specifica e distinta dell'esperienza nel campo della fornitura di servizi di agenzia viaggio, con particolare riferimento ai servizi resi nell'ultimo quinquennio in favore di Enti pubblici	
2	QUALITÀ DEL SERVIZIO	Punti max 40, suddivisi come segue:
2.1	Organizzazione generale del servizio con particolare riferimento alla modalità di esecuzione	fino a 15 punti
2.2	Descrizione delle modalità di assistenza e supporto al committente	fino a 10 punti
2.3	Modalità di gestione di eventuali prenotazioni urgenti	fino a 10 punti
2.4	Caratteristiche e modalità di rendiconti mensili	fino a 5 punti
3	PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E/O SERVIZI AGGIUNTIVI CHE IL CONCORRENTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE SENZA ULTERIORI ONERI PER L'ENTE <i>(*) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per soluzioni migliorative, si intendono quelle che mutano le modalità di erogazione di un servizio già previsto migliorandone l'efficienza e/o l'efficacia; per soluzioni innovative e/o complementari si intendono servizi o forniture di assoluta novità, non previsti nelle regole di gara, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nelle stesse.</i>	Punti max 20, suddivisi come segue:
3.1	La Commissione valuterà le ulteriori proposte migliorative offerte considerando solamente quelle che rendono un effettivo miglioramento dell'affidando servizio	fino a 10 punti
3.2	La Commissione valuterà le ulteriori proposte innovative e/o complementari offerte considerando solamente quelle che rendono un'effettiva innovazione all'affidando servizio	fino a 10 punti

LOTTO 2

	<u>CRITERI DI VALUTAZIONE</u>	<u>Punteggio massimo 70 punti</u>
1	CURRICULM AZIENDALE	Punti max 10

	Curriculum aziendale con l'indicazione specifica e distinta dell'esperienza nel campo della fornitura di servizi di organizzazione eventi istituzionali, con particolare riferimento ai servizi resi nell'ultimo quinquennio in favore di Enti pubblici	
2	QUALITÀ DEL SERVIZIO	Punti max 40, suddivisi come segue:
2.1	Organizzazione generale del servizio con particolare riferimento alla modalità di esecuzione	fino a 15 punti
2.2	Descrizione delle modalità di assistenza e supporto al committente	fino a 10 punti
2.3	Modalità di gestione ed organizzazione di eventi imminenti	fino a 10 punti
2.4	Caratteristiche e modalità di rendiconti mensili	fino a 5 punti
3	PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E/O SERVIZI AGGIUNTIVI CHE IL CONCORRENTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE SENZA ULTERIORI ONERI PER L'ENTE <i>(*) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per soluzioni migliorative, si intendono quelle che mutano le modalità di erogazione di un servizio già previsto migliorandone l'efficienza e/o l'efficacia; per soluzioni innovative e/o complementari si intendono servizi o forniture di assoluta novità, non previsti nelle regole di gara, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nelle stesse.</i>	Punti max 20, suddivisi come segue:
3.1	La Commissione valuterà le ulteriori proposte migliorative offerte considerando solamente quelle che rendono un effettivo miglioramento dell'affidando servizio	fino a 10 punti
3.2	La Commissione valuterà le ulteriori proposte innovative e/o complementari offerte considerando solamente quelle che rendono un'effettiva innovazione all'affidando servizio	fino a 10 punti

La Commissione giudicatrice procederà – in una o più sedute riservate – alla verifica meritocratica delle offerte tecniche (distintamente per ciascun lotto) attribuendo discrezionalmente i punteggi *ut supra* indicati in ciascun sub criterio in funzione della maggiore o minore aderenza rispetto a quanto richiesto, e quindi proposto, dal partecipante in valutazione.

In pregio alla proporzionalità e alla opportuna idoneità, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 43 punti per ciascun lotto. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La sommatoria dei punteggi attribuiti, assegnabili con i criteri di cui sopra, dà un massimo di punti 70.

19.3 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio – Offerta economica (distinta per ciascun lotto)

Il punteggio dell'offerta economica per ciascun lotto è attribuito sulla base delle seguenti indicazioni:

LOTTO 1

Il punteggio relativo all'offerta economica di ciascun partecipante sarà attribuito giusta come segue:

$$\sum (P_i) + P_{ii} + P_{iii} + P_{iv} + P_v)$$

Dove

P_i) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di cui ai diritti d'agenzia richiesti per la biglietteria aerea nazionale

P_{ii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di cui ai diritti di agenzia per la biglietteria aerea internazionale e intercontinentale;

P_{iii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di cui ai diritti di agenzia per i servizi alberghieri;

P_{iv}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di cui ai diritti di agenzia per biglietteria ferroviaria/marittima;

P_v) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di cui ai diritti di agenzia per il servizio di autonoleggio.

Il punteggio massimo, in ciascun subcriterio, è attribuito al partecipante che, in quel singolo subcriterio, ha offerto il valore più basso (*alias* offerta migliore per l'Ente).

Agli altri partecipanti, sarà attribuito il punteggio, in ciascun sub criterio, giusta seguente formulazione:

$$P_x = P_{max} * V_{min}/V_x$$

Dove:

P_{max} = punteggio massimo previsto nel subcriterio di riferimento

V_{min} = Valore minore offerto in gara (*alias* offerta migliore per l'Ente)

V_x = Valore offerto dal concorrente x (in valutazione)

I rispettivi punteggi massimi sono così dettagliati:

- i) diritti d'agenzia richiesti per la biglietteria aerea nazionale (max 8 punti);
- ii) diritti di agenzia per la biglietteria aerea internazionale e intercontinentale (max 3 punti);
- iii) diritti di agenzia per i servizi alberghieri (max 8 punti);
- iv) diritti di agenzia per biglietteria ferroviaria/marittima (max 8 punti);
- v) diritti di agenzia per il servizio di autonoleggio (max 3 punti).

LOTTO 2

Il punteggio relativo all'offerta economica di ciascun partecipante sarà attribuito giusta come segue:

$$\sum (P_i) + P_{ii}) + P_{iii}) + P_{iv}) + P_v) + P_{vi}) + P_{vii}) + P_{viii}) + P_{ix}) + P_x) + P_{xi}) + P_{xii}) + P_{xiii}) + P_{xiv}) + P_{xv}) + P_{xvi})$$

Dove

P_i) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di mezza giornata;

P_{ii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di mezza giornata;

P_{iii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di mezza giornata;

P_{iv}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di una giornata;

P_v) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di una giornata;

P_{vi}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di una giornata;

P_{vii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di due giornate;

P_{viii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di due giornate;

P_{ix}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di due giornate;

P_x) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di tre giornate;

P_{xi}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di tre giornate;

P_{xii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di tre giornate;

P_{xiii}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata mezza giornata;

P_{xiv}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata una giornata;

P_{xv}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata due giornate;

P_{xvi}) corrisponde al punteggio ottenuto rispetto all'offerta di organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata tre giornate.

Il punteggio massimo, in ciascun subcriterio, è attribuito al partecipante che, in quel singolo subcriterio, ha offerto il valore più basso (*alias* offerta migliore per l'Ente).

Agli altri partecipanti, sarà attribuito il punteggio, in ciascun sub criterio, giusta seguente formulazione:

$$P_x = P_{\max} * V_{\min}/V_x$$

Dove:

P_{\max} = punteggio massimo previsto nel subcriterio di riferimento

V_{\min} = Valore minore offerto in gara (*alias* offerta migliore per l'Ente)

V_x = Valore offerto dal concorrente x (in valutazione)

I rispettivi punteggi massimi sono così dettagliati:

- i) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di mezza giornata (max 1 punto);
- ii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di mezza giornata (max 2 punti);
- iii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di mezza giornata (max 2 punti);
- iv) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di una giornata (max 1 punto);
- v) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di una giornata (max 2 punti);
- vi) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di una giornata (max 2 punti);
- vii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di due giornate (max 1 punto);
- viii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di due giornate (max 2 punti);
- ix) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di due giornate (max 3 punti);
- x) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 150 della durata di tre giornate (max 1 punto);
- xi) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 300 della durata di tre giornate (max 2 punti);
- xii) Valore assoluto offerto relativamente ai servizi di organizzazione eventi a costo fisso con partecipanti fino a 500 della durata di tre giornate (max 3 punti);
- xiii) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata mezza giornata (max 1 punto);
- xiv) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata una giornata (max 2 punti);
- xv) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata due giornate (max 2 punti);
- xvi) Valore assoluto offerto relativamente all'organizzazione di riunioni istituzionali max 20 partecipanti durata tre giornate (max 3 punti).

Nel caso di discordanza tra il valore scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

I valori indicati sono da intendersi "IVA esclusa".

Ciascuna offerta economica dovrà contenere l'indicazione (distinta) dei costi di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, condizionate o parziali.

20. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **20 dicembre 2021, alle ore 10:00**. La procedura sarà svolta in modalità telematica con accesso alla piattaforma e qualora le disposizioni normative volte al contenimento del Covid-19 – attualmente in corso – lo consentano altresì presso la sede dell'Ente in Via Agostino Depretis, n. 70 – 00184 Roma, in tal caso vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Si precisa che qualora si ritenga opportuno (previa comunicazione) – essendo in corso l'emergenza Coronavirus – le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica

Eventuali variazioni ed ogni successiva convocazione in seduta pubblica saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione in piattaforma telematica.

I lavori potranno svilupparsi in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse. I concorrenti saranno avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

Qualora le operazioni di gara lo consentano tutte le buste telematiche di ciascun lotto (amministrativa, tecnica ed economica) saranno aperte nella suddetta data relativa alla prima seduta di gara, consentendo la presenza alle sole fasi pubbliche.

In primo luogo, si provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.

Previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione, ove necessario, mediante ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, verranno individuati i concorrenti esclusi e quelli ammessi alle successive fasi di gara.

In secondo luogo, la Commissione aprirà le buste delle offerte tecniche (distinte per ciascun lotto) e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I commissari scelti, garantiranno, in termini complementari, un'adeguata professionalità dell'organo, anche a fronte delle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara, attesa comunque, l'omogeneità delle aree tematiche di cui garantiranno la specifica competenza.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche attribuendo i punteggi relativi a ciascun lotto di riferimento.

Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche, sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun operatore economico, qualora ne ricorrano le condizioni (**soglia di sbarramento**), la Commissione indicherà i concorrenti esclusi e procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b del Codice.

La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori economici esclusi nel lotto di riferimento.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione:

- comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche distinte per ciascun lotto;
- darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- procederà all'apertura delle offerte economiche distinte per ciascun lotto dando lettura dei valori offerti da ogni concorrente e attribuendo i punteggi in conformità a quanto indicato nel presente disciplinare.

La Commissione pertanto, determinerà, per ogni concorrente, il punteggio complessivo finale di ciascun lotto conseguito mediante la somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale (in ciascun singolo lotto), escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo nel medesimo lotto, si procederà all'aggiudicazione nei confronti del partecipante che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica di cui al lotto di riferimento, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Terminate le operazioni suddette, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria distinta per ciascun lotto.

Nel caso in cui la Commissione individui offerte che superano la **soglia di anomalia** di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà con quanto di propria competenza.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e/o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
-

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se

ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro, posto che tale eventualità rientra nella totale discrezionalità della S.A. (e quindi non è un obbligo) e, ove espletata, non potrà essere ragione di elusione concorrenziale e disparità di trattamento.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTUALE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione di ciascun lotto procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione di ciascun lotto ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il lotto di pertinenza.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione del lotto di riferimento.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

23. CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al competente Giudice ordinario.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico dovrà attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

25. ONERI DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

E' stato affidato alla Società IEOPA, con sede in Piazza della Rovere, n. 104 – Roma, l'incarico di supporto giuridico – amministrativo al R.U.P. e alla Commissione giudicatrice per lo svolgimento ed aggiudicazione della presente gara.

La spesa relativa a tale incarico, pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA, è posta a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto (pro quota) con vincolo a saldare l'intero importo di pertinenza direttamente a favore della società incaricata prima della stipula del contratto, quale elemento indefettibile ai fini della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16 e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, dando fin d'ora atto che il suddetto termine è perentorio per cui l'assolvimento è soggetto a penalità di decadenza, nel rispetto della logica concorrenziale (TRGA – Trentino Alto Adige, Trento, Sez. Unica, 17 dicembre 2019, n. 164).

L'affidatario, nell'ambito comunque della soglia di cui all'art. 36, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/16, ha informato, per le vie brevi, la Stazione Appaltante che il 40% della prestazione viene svolto da professionista incaricato dei relativi approfondimenti tecnico – giuridici e che al medesimo dovrà essere corrisposto il relativo importo “fine fattura” (40% sul corrispettivo lordo come sopra esplicitato) posto il successivo versamento della ritenuta d'acconto, anch'esso a carico dell'aggiudicatario.

Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal (precedente) aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal (nuovo) aggiudicatario al precedente.

Importo a carico dell'aggiudicatario del lotto 1: euro 2.000,00 + IVA

Importo a carico dell'aggiudicatario del lotto 2: euro 2.000,00 + IVA

26. MODELLI ALLEGATI

Le dichiarazioni sostitutive è preferibile siano formulate avvalendosi dei modelli allegati.

In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati:

- Capitolati di appalto (Lotto 1 e Lotto 2);
- Modelli di partecipazione;
- Disciplinare telematico e Timing di gara;
- Patto di Integrità.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Elisabetta Ferretti